

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 31 DEL 2002 (Regime di prorogatio della commissione edilizia)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/03/11244 del 27/05/2003

La legge regionale n. 31 del 2002 ha abolito le commissioni edilizie abrogando le disposizioni che ne prevedevano l'istituzione e ne disciplinavano l'attività ed ha istituito un diverso organo consultivo quanto all'ambito obbligatorio della attività di competenza.

Tuttavia per non creare vuoti nell'attività edilizia, la legge regionale ha previsto in via transitoria la continuità delle attuali commissioni edilizie per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente allo svolgimento dei compiti che l'art. 3 della L.R. 31/2002 mette in capo alle nuove commissioni.

La circolare regionale interpretativa della L.R. 31/2002 (prot. n. 6515 in data 21 marzo 2003 ) chiarisce che i Comuni nell'istituire le commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio possano attribuire alle stesse ulteriori competenze, rispetto a quelle già previste all'art. 3, comma 1, nell'ottica dei principi contenuti nel comma 2 dello stesso art. 3. La richiesta, prospettata nella nota in oggetto, di interpretazione estensiva dell'art. 3, comma 2, della L.R. 31 del 2002 comporta, invece, che con atto regolamentare del consiglio comunale verrebbe confermato, per il periodo transitorio di cui sopra, in capo alla commissione edilizia l'esercizio delle funzioni consultive già svolte in forza del regolamento edilizio comunale.

Detta applicazione vanificherebbe l'intento della L.R. 31 che ha abrogato e disapplicato dalla data della sua entrata in vigore le norme regionali e le norme statali relative alla commissione edilizia.

Quindi, concludendo, la commissione edilizia può restare in carica in via transitoria, fino all'11.12.2003, anche in regime di prorogatio, ma solo per l'esercizio delle nuove funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 31/2002.